

STATUTO SOCIALE

Art.1 – Denominazione e sede

È costituita con sede in Trebisacce (CS), via Filippo Turati n.13, l'Associazione sportiva dilettantistica denominata "F.I.C.B. Cosenza".

Art.2 – Scopo

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di:

- a) sviluppare e potenziare la pratica sportiva dilettantistica, favorendone la diffusione con ogni iniziativa ed intervento utili allo scopo;
- b) diffondere, in particolare, la pratica del calcio balilla, soprattutto a livello giovanile, nel rispetto delle vigenti disposizioni federali;
- c) organizzare manifestazioni sportive dilettantistiche di natura agonistica, amatoriale e ricreativa;
- d) partecipare a manifestazioni sportive dilettantistiche di natura agonistica, amatoriale e ricreativa;
- e) svolgere l'attività di gestione e conduzione di impianti ed attrezzature sportive destinate alla pratica del calcio balilla.

Nell'ambito e per il miglior perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, quali ad esempio l'acquisto di terreni e fabbricati da destinare alla pratica sportiva dilettantistica e la stipulazione di mutui per l'acquisto di immobili con la predetta destinazione o di attrezzature sportive, nonché per la loro realizzazione.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio. In particolare, durante la vita dell'Associazione, non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione o la loro devoluzione non sia imposta dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della FICB - Federazione Italiana Calcio Balilla e dell'ente di promozione sportiva cui sarà affiliata.

Art.3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art.4 – Soci

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel regolamento interno dell'Associazione.

La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo, ed includere l'accettazione dello Statuto dell'Associazione.

Il giudizio sull'accoglimento della domanda è insindacabile e non è ammesso alcun appello.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- 1) FONDATORI
- 2) ORDINARI
- 3) JUNIORES
- 4) ONORARI

I *soci Fondatori* sono le persone intervenute all'atto costitutivo e possono assumere anche le cariche sociali nel Consiglio Direttivo.

I *soci Ordinari*, sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione, praticandone le varie attività e dando impulso alle singole iniziative nel proprio ambito sociale e territoriale.

I soci ordinari partecipano, con diritto di voto, all'Assemblea dei Soci e possono assumere le diverse cariche sociali nel Consiglio Direttivo.

I *soci Juniores*, sono coloro di età compresa fra i 12 e i 17 anni che con il consenso della persona che esercita la patria potestà, dichiarano di aderire ai principi fondamentali dell'Associazione, praticandone le varie attività. Essi non hanno diritto al voto. La quota associativa annuale dei Soci Juniores è ridotta.

I *soci Onorari* sono i cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti nella disciplina del Calcio Balilla; che abbiano sensibilmente contribuito agli sviluppi dell'Associazione; altre personalità insigni per pubblico riconoscimento. Essi non sono tenuti al pagamento di alcun contributo e non hanno elettorato né attivo né passivo.

Tutti i soci godono dei medesimi diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, con diritto di voto, ad esclusione dei soci onorari, per l'approvazione e per le proposte di modificazione dello statuto sociale, dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi e per l'approvazione dei bilanci dell'Associazione. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto viene automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo. Essi potranno altresì essere tenuti al versamento di quote supplementari per eventuali spese di gestione straordinarie, previa approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nell'eventuale regolamento interno dell'Associazione.

I soci che abbiano adempiuto ai doveri statutari e regolamentari hanno il diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione.

La qualità di socio è strettamente personale e non è trasmissibile.

Art. 6 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza fissata per il versamento della quota associativa annua;
- c) esclusione per gravi motivi deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In particolare, l'esclusione potrà essere pronunciata dall'Assemblea nei confronti del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione.

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi dall'Associazione o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono riavere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.

Art. 8 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci costituisce l'organo supremo dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente.

L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo oppure lo richieda almeno la metà dei Soci.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe. Possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua. Hanno diritto di voto i soli soci maggiorenni.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la sua convocazione.

Il bilancio dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. Il bilancio deve riprodurre in modo fedele e veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

Art. 9 – Attribuzioni dell'Assemblea dei Soci.

All'Assemblea dei Soci spetta di vigilare sull'attuazione dei relativi programmi d'attività, delegando e motivando il Consiglio Direttivo. In particolare sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

- la nomina del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del bilancio consuntivo e degli eventuali bilanci preventivi;
- la modifica del presente Statuto;
- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio;
- discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, le Assemblee sono annullate e rinviate a data da destinarsi. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

In ogni caso, per deliberare modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci presenti, riuniti in Assemblea straordinaria.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci dell'Associazione, riuniti in Assemblea straordinaria.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con almeno una settimana d'anticipo, senza formalità. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, debbono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti; i nuovi consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualunque altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla FICB o all'ente di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, e che non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FICB o nell'ambito dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata e che svolga la stessa attività sportiva, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o della FICB a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

La funzione di membro del Consiglio Direttivo viene svolta a titolo gratuito.

Art. 11 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti necessari per l'attuazione delle finalità statutarie. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

- la nomina fra i propri membri del Presidente e del Vice Presidente;
- la nomina fra i propri membri del Segretario;
- la nomina fra i propri membri del Tesoriere;
- l'attuazione dei programmi e dei provvedimenti approvati dall'Assemblea dei Soci;
- la redazione del bilancio consuntivo e degli eventuali bilanci preventivi dell'Associazione;
- la deliberazione sulle domande di ammissione dei soci;
- proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità e indegnità, in conformità quanto stabilito nel presente statuto;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta all'anno);
- convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le riunioni dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso d'impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

Art. 13 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Può essere nominato anche come Tesoriere dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Il Segretario

Il Segretario collabora col Presidente nella redazione della corrispondenza e compila i verbali che sottoscrive col Presidente stesso.

Segue lo svolgimento dell'attività del Consiglio Direttivo fornendo la propria collaborazione per la predisposizione dei programmi, dei preventivi e delle procedure.

Art. 15 – Il Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione ed alla cura degli adempimenti amministrativi, tributari e previdenziali dell'Associazione, anche in collaborazione con professionisti esterni cui vengano affidati adempimenti di volta in volta individuati.

Art. 16 – Patrimonio e risorse finanziarie dell'Associazione

Il Patrimonio e le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali annuali, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;
- dai proventi derivanti dalle varie attività sportive svolte dall'Associazione;
- da sovvenzioni, oblazioni, contributi di Enti pubblici o privati, lasciati da parte di soci, di privati cittadini, di Fondazioni, Associazioni, Enti ed organismi privati e pubblici locali, nazionali, europei ed internazionali;
- da eredità o legati;
- dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da erogazioni liberali degli associati, dei terzi e da eventuali sponsorizzazioni;
- dalla donazione di beni materiali e dalla concessione di diritti reali da parte di soci, privati cittadini, enti pubblici e privati.

I proventi derivanti dalle attività dell'Associazione non possono, in ogni caso, essere ripartiti tra gli associati, neppure in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti in favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 17 – Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 01.01 (primo gennaio) e termina il 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno.

Art. 18 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci dell'Associazione.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione verrà devoluto in favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 – Regolamento interno

È demandata al Consiglio Direttivo la redazione del regolamento interno dell'Associazione, nel quale prevedere tutti gli aspetti necessari per la gestione e la vita dell'Associazione. L'approvazione del regolamento, che rimane tale in assenza di eventuali modifiche, è affidata alla maggioranza dell'Assemblea.

Art. 20 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Calcio Balilla.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della FICB, questo sarà composto da n.3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Castrovillari (CS).

Art. 21 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.